



Al Ministro dell'Istruzione

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, e, in particolare, l'articolo 12, recante “*Finalità e criteri di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione*”, e l'articolo 13, recante “*Copertura finanziaria*”;

VISTI gli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*”;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” e, in particolare, l'articolo 2, commi 107, lettera h), e 109;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”, e, in particolare, l'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e);

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante “*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione*”;

VISTO il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante “*Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”, e, in particolare, l'articolo 1, comma 741, il quale dispone l'incremento del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per un importo pari a 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2019;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, articolo 1, comma 969, che incrementa il Fondo per il Sistema integrato zeroisei di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, e in cui si precisa che per l'anno 2021 una quota parte dell'incremento, pari a euro 1.500.000,00, è destinata al Ministero dell'istruzione per l'attivazione del sistema

informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del medesimo decreto legislativo n. 65 del 2017;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*”, e, in particolare l’articolo 11, commi 2-bis e successivi;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2021, recante il Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025, registrata alla Corte dei conti in data 21 marzo 2022, al n. 706;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 30 giugno 2020, n. 53, recante il riparto per l’esercizio finanziario 2020 del *Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione*;

CONSIDERATO che, ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 2017, tra gli obiettivi strategici del Sistema integrato è previsto il progressivo consolidamento, ampliamento, nonché l’accessibilità dei servizi educativi per l’infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, e che, anche sulla base di tale esigenza, il Ministero dell’istruzione provvede alla erogazione delle risorse del Fondo nazionale;

TENUTO CONTO del rapporto ISTAT del 27 ottobre 2020 denominato “*Offerta di asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia anno scolastico 2018/2019*” e dell’aggiornamento dei dati riferiti all’anno educativo 2019/2020 pubblicato da ISTAT il 30.06.2021;

VISTA l’Intesa rep. atti n. 82 dell’8 luglio 2021 della Conferenza Unificata, che definisce il riparto di una quota delle risorse afferenti all’esercizio finanziario 2021, pari a € 264.000.000,00, in misura corrispondente alla ripartizione di cui al D.M. 30 giugno 2020, n. 53, salvo non pervengano nuove programmazioni regionali;

RITENUTO, in applicazione dei criteri previsti dall’articolo 12, comma 4, primo periodo del decreto legislativo n. 65 del 2017, dall’articolo 4, comma 2 del Piano di azione nazionale pluriennale e dall’Intesa rep. atti n. 119/CU del 9 settembre 2021, di ripartire la restante quota delle risorse afferenti all’esercizio finanziario 2021, pari a € 43.500.000,00, dedotta la quota di perequazione legata alle esigenze di riequilibrio territoriale, in proporzione agli utenti dei servizi educativi, alla popolazione residente nella fascia d’età compresa tra zero e sei anni e agli iscritti alle scuole dell’infanzia comunali e private paritarie;

RITENUTO di dover destinare le risorse per la tipologia di interventi di cui all’articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c), del d.lgs. n. 65 del 2017 secondo le autonome determinazioni assunte dalle programmazioni regionali, nel rispetto delle quote vincolate di cui all’articolo 3, comma 3, del Piano di azione nazionale pluriennale;

VISTA l'Intesa rep. atti n. 119 del 9 settembre 2021 in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

DECRETA

Articolo 1

(Definizioni)

1. Per “*Ministero*” si intende il Ministero dell'istruzione.
2. Per “*Decreto legislativo*” si intende il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
3. Per “*Sistema integrato*” si intende il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita sino ai sei anni.
4. Per “*Fondo*” si intende il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita sino ai sei anni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
5. Per “*DGOSVI – MP*” si intende la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'istruzione.

Articolo 2

(Criteri di riparto del Fondo)

1. Lo stanziamento del *Fondo* per l'anno 2021 è pari a complessivi € 309.000.000,00, iscritti sul capitolo 1270, p.g. 1 “*Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione*”, di cui € 1.500.000,00 destinati al Ministero dell'istruzione per l'attivazione del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) del *decreto legislativo* ai sensi dell'articolo 1, comma 969, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ripartiti parzialmente, con il presente decreto, per un valore pari a € 43.500.000,00 in attuazione delle previsioni del Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025 di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021 (di seguito *Piano Pluriennale*) e dell'Intesa rep. atti n. 119 del 9 settembre 2021 della Conferenza Unificata in favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano come di seguito indicato:
 - a) l'importo di € 16.500.000,00 al fine di perseguire il riequilibrio dei servizi educativi per l'infanzia nei territori in cui sussiste un maggior divario negativo rispetto alla media nazionale, pari al 26,9%, dei posti dei servizi educativi disponibili rispetto alla popolazione di età compresa tra zero e tre anni secondo i dati ISTAT pubblicati il 30.06.2021. Tale

importo concorre, unitamente a € 45.000.000,00 assegnati con il decreto di riparto relativo alla prima quota delle risorse disponibili per l'e.f. 2021, al raggiungimento del 20% del Fondo denominato "quota perequativa" ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del Piano di azione nazionale pluriennale;

al netto della quota perequativa del 20%, le risorse residue, corrispondenti a € 27.000.000,00, sono così ripartite:

b) l'importo di € 13.500.000,00, pari al 50%, in proporzione gli utenti dei servizi educativi;

c) l'importo di € 6.750.000,00, pari al 25%, in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra 0 e 3 anni all'1.1.2021;

d) l'importo di € 3.375.000,00, pari al 12,5%, in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra 3 e 6 anni all'1.1.2021;

d) l'importo di € 3.375.000,00, pari al 12,5%, in proporzione agli iscritti alle scuole dell'infanzia comunali e private paritarie risultanti dall'Anagrafe nazionale studenti.

2. Il riparto regionale del Fondo è indicato nell'allegato 1 (tabella di riparto), che è parte integrante del presente decreto.
3. Le regioni, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 12, comma 4, del *decreto legislativo* e del *Piano Pluriennale*, finanziano la programmazione generale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia per un importo non inferiore al venticinque per cento del totale delle risorse assicurate dallo Stato con i due decreti di riparto relativi all'e.f. 2021.

Articolo 3

(Definizione degli interventi)

1. Il Fondo, in coerenza con le previsioni dell'articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c) del *decreto legislativo*, finanzia le seguenti tipologie di intervento:
 - a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;
 - b) finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
 - c) interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «*Riforma del sistema nazionale di istruzione e*

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.

2. Gli interventi della programmazione delle regioni e delle province autonome sono definiti per il perseguimento delle seguenti finalità generali:
 - a) consolidare ed ampliare la rete dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità pubblica e privata convenzionata, di cui all'art. 2 del *decreto legislativo*, anche per favorire l'attuazione dell'art. 9 del medesimo *decreto legislativo*, ove si prevede la riduzione della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati;
 - b) stabilizzare e potenziare gradualmente le sezioni primavera di norma aggregate alle scuole dell'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia;
 - c) ampliare e sostenere la rete dei servizi per bambine e bambini nella fascia di età compresa tra zero e sei anni, in particolare nei territori in cui sono carenti scuole dell'infanzia statali, come previsto dall'art. 12, comma 4, del *decreto legislativo*;
 - d) riqualificare edifici scolastici di proprietà pubblica, già esistenti e sottoutilizzati, e promuovere la costruzione di nuovi edifici di proprietà pubblica, anche per costituire Poli per l'infanzia, di cui all'art. 3 del *decreto legislativo*;
 - e) sostenere la qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 lett. e), e al fine di garantire uno sviluppo omogeneo del *Sistema integrato* sul territorio nazionale, ciascuna regione e provincia autonoma assegna di norma una quota non inferiore al 5% dell'importo dell'intero contributo annuale statale delle risorse e.f. 2021, calcolata tenendo a riferimento anche la prima assegnazione delle risorse afferenti all'e.f. 2021, per interventi di cui al comma 1, lett. c) - finanziamento dei coordinamenti pedagogici territoriali e formazione, da realizzarsi anche con azioni integrate rivolte congiuntamente al personale docente e al personale educativo -; per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, lett. b) e c) le regioni e le province autonome che hanno una copertura dei posti nei servizi educativi per l'infanzia, rispetto alla popolazione residente da zero a sei anni, inferiore alla media nazionale secondo i dati ISTAT assegnano di norma una quota non inferiore al 5% dell'importo del contributo annuale statale delle risorse e.f. 2021, calcolata tenendo a riferimento anche la prima assegnazione delle risorse afferenti all'e.f. 2021, per interventi di cui al comma 1, lett. a) e

b) destinati al finanziamento di sezioni primavera già esistenti o di nuova istituzione aggregate a scuole dell'infanzia statali o paritarie o al finanziamento di Poli per l'infanzia. Possono essere impiegate per il raggiungimento delle suddette quote anche le risorse del cofinanziamento regionale.

Articolo 4

(Assegnazione, erogazione e rendicontazione)

1. Entro il 30 novembre 2021 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentiti i rappresentanti delle ANCI regionali, con un'unica comunicazione trasmettono alla *DGOSVI - MI* la programmazione dell'importo afferente alle risorse del presente decreto in attuazione dell'Intesa rep. atti 82/CU dell'8 luglio 2021 e dell'Intesa rep. atti 119/CU del 9 settembre 2021. L'atto amministrativo di attribuzione delle risorse elaborato dalle regioni deve indicare, ove previsto per l'intervento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP) identificativo degli interventi oggetto di finanziamento.
2. La programmazione è costituita da un elenco di interventi per ciascuno dei quali sono indicati:
 - a. il comune interessato, in forma singola o associata, con il relativo numero di conto di Tesoreria;
 - b. l'importo del finanziamento diviso tra quota assegnata con la prima parte di finanziamento, quota statale assegnata in relazione alle risorse di cui al presente decreto e quota comunale destinata allo specifico intervento;
 - c. il Codice Unico di Progetto (CUP) per i progetti di investimento;
 - d. la tipologia di cui all'articolo 3, comma 1;
 - e. la finalità perseguita di cui all'articolo 3, comma 2;
 - f. i comuni destinatari delle quote vincolate di finanziamento di cui all'articolo 3, comma 3, con evidenza delle modalità attraverso cui sono rispettate le percentuali minime ivi previste calcolate sull'intero importo del finanziamento per l'e.f. 2021;
 - g. la spesa regionale della programmazione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia da cui si evince l'assolvimento dell'onere di cofinanziamento di cui all'articolo 2, comma 3, sull'intero importo assegnato per l'e.f. 2021.
3. La programmazione è corredata dalla compilazione della scheda riepilogativa di cui all'Allegato A, utile ai fini dell'elaborazione del successivo monitoraggio, recante le informazioni di cui al comma precedente e gli obiettivi di risultato che si intendono

raggiungere con le risorse del relativo esercizio finanziario, in coerenza con gli obiettivi strategici di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del *decreto legislativo*.

4. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a realizzare i rispettivi interventi con risorse a carico del proprio bilancio. Le relative quote sono accantonate per essere versate all'Entrata del bilancio dello Stato.
5. Le risorse, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del *decreto legislativo*, sono erogate dal Ministero direttamente ai comuni, in forma singola o associata, indicati nella programmazione regionale conforme a quanto previsto al comma 2 del presente articolo e corredata dalla scheda riepilogativa di cui al comma 3, da cui si evinca chiaramente l'assolvimento dell'onere di cofinanziamento di cui all'articolo 2, comma 3. Per garantire l'efficacia degli interventi, le regioni assicurano a ciascun comune l'assegnazione di un importo annuo complessivo non inferiore a euro 1.000,00.
6. Entro il 30 agosto 2024 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono alla *DGOSVI - MI* la scheda di monitoraggio degli interventi posti in essere con la totalità delle risorse relative all'e.f. 2021 secondo il modello allegato B (scheda di monitoraggio). La restituzione della scheda di monitoraggio debitamente compilata è condizione essenziale per l'erogazione del Fondo relativo al riparto delle risorse afferenti all'e.f. 2025.

Articolo 5

(Finanziamento con finalità perequativa)

1. Il mancato invio entro il 30 novembre 2022 della programmazione comprensiva di tutti gli elementi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 e della relativa scheda riepilogativa di cui al comma 3 del medesimo articolo determina la decadenza dall'assegnazione della relativa quota perequativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). Le risorse corrispondenti alla quota perequativa oggetto di decadenza sono ripartite, a valere sul riparto per l'e.f. 2023, tra le altre regioni individuate dal relativo *Decreto di riparto* che non sono incorse nella decadenza della quota.
2. La decadenza di cui al comma precedente per l'e.f. 2021 si applica esclusivamente sulla quota perequativa assegnata con il presente decreto.

Articolo 6

(Disposizione finale)

1. Per quanto non direttamente disciplinato trovano applicazione le previsioni del *Piano Pluriennale*.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Il Ministro dell'Istruzione

Prof. Patrizio Bianchi

Allegato 1 – Tabella di riparto

Allegato A – Programmazione regionale 2021

Allegato B – Scheda di monitoraggio

Allegato C – Nota metodologica per la compilazione delle schede 2021

Allegato D - Indicatori ISTAT e dati MI

Allegato 1 Tabella di riparto

Riparto seconda quota Fondo 0-6 e.f. 2021															
Regione	Totale popolazione e 0-3 all'1.1.2021 (fonte: ISTAT)	Percentuale posti disponibili a titolarità pubblica e privata al 31.12.2019 - (fonte: ISTAT tav. 1.9)	Stima posti disponibili in relazione alla percentuale di copertura al 31.12.2018	Posti disponibili in base alla media del 26,9%	Proiezione posti da attivare applicando la media nazionale del 26,9% (e-d)	Perequazione per posto aggiuntivo	Numero utenti servizi educativi al 31.12.2019 (fonte: ISTAT tav. 1.3.1)	Quota 50% in proporzione agli utenti dei servizi educativi i	Quota 25% in proporzione alla popolazione residente 0-3 all'1.1.2021	Totale popolazione 3-6 all'1.1.2021 (fonte: ISTAT)	Quota 12,5% in proporzione alla popolazione residente 3-6 all'1.1.2021	Numero iscritti alla scuola dell'infanzia paritaria (comunale e privata) comprese sezioni primavera a.s. 2020/2021 (fonte: Anagrafe nazionale studenti dati al 31.05.2021*)	Quota 12,5% in proporzione agli iscritti alle scuole dell'infanzia paritarie comunali e private	Totale complessivo seconda quota 2021	Assegnazione complessiva e.f. 2021 (prima + seconda quota)
Abruzzo	25.487	23,9	6.091	6.856	765	€ 229.988,17	2513	€ 171.752,94	€ 136.865,54	29.479	€ 70.438,54	3.848	€ 28.131,76	€ 637.176,97	€ 5.386.795,38
Basilicata	10.721	20,5	2.198	2.884	686	€ 206.386,27	875	€ 59.802,56	€ 57.571,92	11.827	€ 28.260,00	1.374	€ 10.044,97	€ 362.065,72	€ 2.607.920,63
Calabria	42.722	10,9	4.657	11.492	6.836	€ 2.056.066,18	1418	€ 96.914,31	€ 229.417,73	46.672	€ 111.520,33	9.549	€ 69.810,34	€ 2.563.728,90	€ 12.872.834,57
Campania	137.640	10,4	14.315	37.025	22.711	€ 6.831.155,00	5744	€ 392.578,15	€ 739.128,71	148.602	€ 355.076,78	39.535	€ 289.030,46	€ 8.606.969,10	€ 41.781.984,41
Emilia Romagna	93.788	40,1	37.609	25.229		€ -	28510	€ 1.948.538,16	€ 503.642,86	105.935	€ 253.126,19	49.975	€ 365.354,69	€ 3.070.661,90	€ 24.116.149,26
Friuli Venezia Giulia	22.796	33,7	7.682	6.132		€ -	6853	€ 468.373,62	€ 122.414,84	25.673	€ 61.344,30	10.597	€ 77.472,01	€ 729.604,77	€ 5.244.720,09
Lazio	118.839	34,3	40.762	31.968		€ -	24364	€ 1.665.176,56	€ 638.167,08	138.662	€ 331.325,67	42.181	€ 308.374,71	€ 2.943.044,01	€ 27.462.443,39
Liguria	26.428	32,2	8.510	7.109		€ -	4813	€ 328.948,23	€ 141.918,73	29.948	€ 71.559,19	10.664	€ 77.961,83	€ 620.387,98	€ 5.700.238,63
Lombardia	218.066	31,7	69.127	58.660		€ -	39807	€ 2.720.640,43	€ 1.171.017,44	247.155	€ 590.564,07	121.287	€ 886.698,82	€ 5.368.920,76	€ 47.099.038,24
Marche	29.244	30,5	8.919	7.867		€ -	5772	€ 394.491,84	€ 157.040,68	33.986	€ 81.207,79	3.762	€ 27.503,04	€ 660.243,35	€ 6.213.425,66
Molise	5.436	22,7	1.234	1.462	228	€ 68.674,30	824	€ 56.316,92	€ 29.191,40	6.203	€ 14.821,75	995	€ 7.274,20	€ 176.278,56	€ 1.071.593,52
Piemonte	84.005	30,1	25.286	22.597		€ -	13126	€ 897.106,70	€ 451.108,01	95.761	€ 228.815,95	27.308	€ 199.641,94	€ 1.776.672,59	€ 18.119.082,70
Puglia	81.843	18,9	15.468	22.016	6.547	€ 1.969.414,17	7918	€ 541.161,88	€ 439.498,04	91.076	€ 217.621,38	16.691	€ 122.023,71	€ 3.289.719,19	€ 21.856.067,98
Sardegna	26.223	29,6	7.762	7.054		€ -	3751	€ 256.365,02	€ 140.817,87	31.393	€ 75.011,95	8.240	€ 60.240,57	€ 532.435,41	€ 5.505.966,68
Sicilia	114.347	12,4	14.179	30.759	16.580	€ 4.987.217,50	7016	€ 479.513,99	€ 614.044,97	122.503	€ 292.714,57	16.883	€ 123.427,38	€ 6.496.918,41	€ 33.958.398,10
Toscana	70.498	37,3	26.296	18.964		€ -	20292	€ 1.386.872,55	€ 378.575,24	80.947	€ 193.418,66	16.514	€ 120.729,71	€ 2.079.596,16	€ 16.488.565,43
Trento	12.794	38,2	4.887	3.442		€ -	4077	€ 278.645,74	€ 68.703,96	14.242	€ 34.030,52	8.815	€ 64.444,25	€ 445.824,47	€ 3.169.304,27
Bolzano	15.698	23,7	3.720	4.223	502	€ 151.098,39	2767	€ 189.112,77	€ 84.298,48	16.488	€ 39.397,22	180	€ 1.315,93	€ 465.222,79	€ 2.628.050,16
Umbria	16.481	43,0	7.087	4.433		€ -	3058	€ 209.001,39	€ 88.503,20	18.828	€ 44.988,53	2.467	€ 18.035,62	€ 360.528,74	€ 4.308.229,67
Valle d'Aosta	2.500	43,9	1.098	673		€ -	741	€ 50.644,22	€ 13.425,03	2.795	€ 6.678,51	486	€ 3.553,02	€ 74.300,79	€ 752.777,07
Veneto	101.424	30,6	31.036	27.283		€ -	13286	€ 908.042,02	€ 544.648,28	114.285	€ 273.078,09	70.298	€ 513.931,04	€ 2.239.699,43	€ 21.156.414,16
	1.256.980	26,9%			54.855	€ 16.500.000,00	197.525	€ 13.500.000,00	€ 6.750.000,00	1.412.460	€ 3.375.000,00	461.649	€ 3.375.000,00	€ 43.500.000,00	€ 307.500.000,00

Nota metodologica: il riparto è effettuato sull'importo residuo relativo all'e.f. 2021 dopo l'assegnazione della prima quota secondo quanto disposto dall'art. 4 c. 1 del Piano pluriennale. La perequazione residua per il raggiungimento del 20% delle risorse complessive, ammontante a € 16.500.000,00, è stata calcolata in relazione ai posti disponibili a titolarità pubblica e privata, tenendo come riferimento la media nazionale del 26,9%.

L'importo complessivo residuo, pari a € 27.000.000,00, è ripartito tra le Regioni per il 50% in proporzione agli utenti iscritti ai servizi educativi per i quali vi è contribuzione a carico dei Comuni, per il 25% in proporzione alla popolazione residente nella fascia d'età 0-3 e per il 12,5% in proporzione alla popolazione residente nella fascia d'età 3-6, per il 12,5% in proporzione agli iscritti alle scuole dell'infanzia comunali e private paritarie.

*Per le province autonome di Trento e Bolzano e per la regione Valle d'Aosta il dato è ricavato dalla rilevazione integrativa 2019-2020; sono considerate le scuole paritarie.

Nell'ultima colonna a destra è riportata l'assegnazione complessiva per l'e.f. 2021 (prima e seconda quota).